

*Lissone, 13/11/2019*  
*Circolare n° 18*

## **Oggetto: Novità del Decreto Fiscale**

Gentile Cliente,

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26/10/2019 n. 124), che dovrà essere convertito in legge entro il 25/12/2019.

Di seguito si riportano le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

### **ACCOLLO DEI DEBITI D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE**

Un contribuente può accollarsi il debito d'imposta di un altro soggetto, procedendo al pagamento secondo le disposizioni normative vigenti.

Tale versamento non può però essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell'accollante.

I versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considereranno come non avvenuti. All'accollante verranno irrogate le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, mentre l'accollato dovrà versare l'imposta, le sanzioni e gli interessi. L'accollante risponderà in solido per gli importi dell'imposta e degli interessi.

### **CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI**

La compensazione del credito annuale o trimestrale IVA, dei crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Queste disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che verranno presentate nel 2020 per il 2019.

Dal 2020 viene inoltre esteso ai soggetti non titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione dei crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, e di tutti i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, compresi i rimborsi relativi al mod. 730 e il c.d. "bonus Renzi".

Per le deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020 viene prevista una sanzione pari a 1.000 euro per ogni delega scartata a seguito dei controlli preventivi effettuati sui crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI**

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto che, ogni volta che un committente sostituito d'imposta affidi ad un'impresa appaltatrice o subappaltatrice l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio venga effettuato dal committente. L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria o dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa appaltatrice.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie effettua il versamento nei termini stabiliti indicando nel mod. F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute quale soggetto per conto del quale viene eseguito il versamento. Il committente non può utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.

Entro il termine dei cinque giorni antecedenti alla scadenza l'appaltatrice o la subappaltatrice devono trasmettere al committente (e all'appaltatore in caso di subappalto):

- L'elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere (con dettaglio delle ore, delle retribuzioni e delle ritenute operate);
- I dati necessari alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per effettuare i versamenti;
- I dati identificativi del bonifico effettuato.

Nel caso in cui l'appaltatrice abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente, questa può richiedere la compensazione delle somme dovute, come alternativa all'effettuazione del bonifico.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie, o le subappaltatrici non tramettano i dati, o non effettuino i bonifici o non inviino la richiesta di compensazione, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute e dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. Se entro 90 giorni le appaltatrici effettuano il versamento e trasmettono i dati, il committente procede al versamento delle ritenute con ravvedimento operoso.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per il loro versamento, senza possibilità di compensazione,

se non trasmettono al committente i dati richiesti o non effettuano il bonifico o non chiedono la compensazione nei termini previsti.

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute entro il limite della somma ricevuta, oppure integralmente se non hanno comunicato all'impresa appaltatrice gli estremi del conto corrente su cui effettuare il bonifico o non hanno sospeso i pagamenti in caso di inadempienza dell'appaltatrice.

Entro 5 giorni dal pagamento, il committente deve comunicare via PEC all'appaltatrice l'effettuazione del pagamento. In caso di mancanza, l'appaltatore comunica tale situazione all'Agenzia delle Entrate.

Le imprese appaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando tale opzione al committente entro 5 giorni antecedenti la scadenza e allegando una certificazione dei requisiti richiesti, se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- Risultano in attività da almeno 5 anni ovvero hanno eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- Non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non vi siano provvedimenti di sospensione.

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRI IVA**

E' previsto che i file delle fatture elettroniche acquisite dall'Agenzia delle Entrate siano memorizzati fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.

Anche per il 2020 viene confermato il divieto di emettere fatture elettroniche con riferimento a fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria e per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche da parte di soggetti non obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1/7/2020 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia:

- Le bozze dei registri IVA
- Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

A partire dal 2021 metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, a partire dal 1/1/2020, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi. Il

contribuente avrà 30 giorni di tempo per provvedere al pagamento prima che il debito venga iscritto a ruolo.

### **IVA SU PRESTAZIONI DIDATTICHE**

E' stato precisato che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica per le patenti B e C1 sono da ritenersi imponibili ai fini IVA, in quanto non rientranti tra le prestazioni didattiche esenti previste dall'art. 10 c. 1 n. 20 del DPR 633/72.

La disposizione ha efficacia dall'1/1/2020.

### **MODIFICHE AL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE**

Dal 1/7/2020 fino al 31/12/2021 la soglia limite per l'utilizzo del contante nei pagamenti si abbasserà dagli attuali 3.000 a 2.000 euro. A partire dal 1/1/2022 la soglia verrà abbassata a 1.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di violazione dei limiti di utilizzo, è attualmente prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Il minimo di tale sanzione verrà progressivamente abbassato a 2.000 euro a partire dal 1/7/2020 e a 1.000 euro dal 1/1/2022.

### **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

A partire dal 1/1/2020 sarà attuata la c.d. "lotteria degli scontrini". L'acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all'estrazione di premi messi in palio. La partecipazione alla lotteria avverrà mediante la comunicazione al venditore, al momento dell'acquisto, di un apposito codice legato al proprio codice fiscale.

Nel Decreto è prevista l'esenzione fiscale per i premi percepiti da questa lotteria e una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per l'esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuti di percepire il codice fiscale dell'acquirente o ne ometta la trasmissione telematica.

### **CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI RELATIVE A PAGAMENTI ELETTRONICI**

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1/7/2020, se i ricavi o i compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superano 400.000 euro.

Gli operatori che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico trasmetteranno telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito d'imposta.

### **SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO**

A partire dal 1/7/2020, è prevista una sanzione pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, per i soggetti titolari di redditi d'impresa, arti o professioni che rifiutino di accettare pagamenti di qualsiasi importo mediante carte di pagamento elettroniche.

### **MODIFICA ALLE SANZIONI PER REATI DI DICHIARAZIONE INFEDELE, OMESSA O FRAUDOLENTA**

Vengono innalzate le pene, nonché ridotte le soglie di rilevanza previste per i reati tributari. In particolare vengono innalzate le pene in caso di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

### **MODIFICA DELLA MISURA DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP**

Viene modificata a regime la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP per i contribuenti soggetti ad ISA.

In luogo degli attuali 40% per la prima rata e 60% per la seconda rata, è prevista la corresponsione in due rate di pari importo, ciascuna del 50%.

La disposizione ha già effetto dal 2019, con una riduzione, di fatto, degli acconti al 90%, solo per quest'anno.

Sono interessati alla riduzione i contribuenti che:

- Esercitano attività di impresa o lavoro autonomo soggette ad ISA;
- Non hanno superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro.

Sono inoltre interessati anche i contribuenti che:

- Partecipano a società, associazioni o imprese che rispettano i suddetti requisiti e devono dichiarare i redditi per trasparenza;
- Applicano il regime forfettario L. 190/2014 o il regime di vantaggio DL 98/2011 (minimi);
- Dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per tutti gli altri contribuenti non vengono modificate le misure degli acconti.

Per i soggetti interessati per il 2019 resta salva la prima rata di acconto versata pari al 40%, mentre la seconda rata è dovuta al 50%.

**POSTERGAZIONE DELLA RATA DA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI DEL  
31/07/2019**

E' stato prorogato dal 31/07/2019 al 2/12/2019 il termine di versamento delle somme o della prima rata da rottamazione dei ruoli.

Lo Studio Corno è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti,

**Prof. Fabio Corno**

